

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3447

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHINI, SANGALLI, ORSENIGO, RIGHI, CORSI, SAVIO, SENALDI, ASTORI, FALCIER, REBULLA, RAVASIO, ROSINI, ROSSATTINI, BIANCHI di LAVAGNA, AZZOLINI, ROSSI di MONTELERA, FACCHETTI, CUJATI, SODDU, VENTRE

Presentata il 31 gennaio 1986

Proroga del termine di presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1985 e riapertura del termine di opzione previsto dall'articolo 2, sedicesimo comma, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono ben note a tutti le vicende che all'inizio dello scorso anno portarono al varo della legge n. 17 con la quale si è tra l'altro fissato, per il triennio 1985-1987, un duplice regime di tenuta della contabilità in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: quello ordinario e quello forfettario. È altresì noto a tutti il particolare clima che intorno a quella legge si instaurò per i tanti problemi interpretativi

ed applicativi sorti, molti dei quali attendono ancora oggi di essere risolti.

Tra tali problemi, uno merita particolare attenzione. Si tratta dell'applicazione, per i soggetti in contabilità forfettaria, dei coefficienti fissati dalle tabelle A e B allegate alla predetta legge n. 17 che, oltre a mancare di ogni aderenza alla effettiva realtà economica, hanno dato e danno luogo a tutta una serie di insolubili incertezze anche perché non si

è provveduto — secondo le apposite facoltà concesse — all'emanazione dei previsti decreti ministeriali per specificare « i codici di attività relativi alle singole voci » delle predette tabelle.

Ciò ha comportato che molti soggetti economici, i quali peraltro si sono spesso trovati ad optare per il regime forfettario sotto l'impeto della fretta generata dai termini fissati dalla legge n. 17 che non ha consentito di operare tali scelte con la necessaria riflessione, si sono trovati assoggettati ad un regime fiscale rivelatosi irto di ostacoli e difficoltà laddove, al contrario, le sue motivazioni erano quelle di semplificare e snellire le incombenze specie contabili.

Di qui la necessità di consentire ora, nonostante l'originaria previsione, la facoltà di abbandonare il vincolo del triennio per un regime che si è rivelato ingiusto e talvolta addirittura impraticabile per talune categorie di operatori: si pensi, ad esempio, all'obbligo — da ultimo imposto a costoro per la compilazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto — di indicare alcuni dati ed elementi non rilevati contabilmente per la cui omissione è anche prevista l'applicabilità di onerose sanzioni penali. In merito provvede perciò la presente proposta di legge che, con l'articolo 1, stabilisce la

riapertura dei termini per esercitare la facoltà di opzione per il regime ordinario di tenuta della contabilità.

L'articolo 2, prorogando il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1985, tiene invece conto di due esigenze non trascurabili, pur facendo salva la necessità di non interporre ritardi all'afflusso delle entrate tributarie nelle casse erariali con il tener fermo il versamento dell'imposta entro il termine del 5 marzo 1986. La prima riguarda infatti la possibilità di rendere concretamente praticabile la via della riapertura dei « termini » di opzione; la seconda mira contestualmente a consentire di poter avere il tempo necessario a reperire e riportare con la necessaria calma — per non incorrere in sanzioni penali come già prima evidenziato — i dati da inserire nel modello di dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto che comunque, sia che venga presentata entro il 5 marzo sia che venga presentata entro il 5 maggio, come qui proposto, sarà in ogni caso esaminata dai competenti uffici non prima del prossimo autunno.

Gli articoli 3 e 4, infine, dettano norme di ordine tecnico per raccordare la previsione di cui al precedente articolo 1 con le vigenti disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I contribuenti che non si sono avvalsi della facoltà di opzione prevista dall'articolo 2, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, hanno facoltà di optare per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate e con effetto per gli anni 1986 e 1987, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1985. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui al comma 8 del predetto articolo 2 possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale delle imposte sui redditi relativi all'anno 1985.

Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nella tabella C allegata al decreto-legge richiamato nel precedente comma, attestandolo espressamente nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1985, possono esercitare l'opzione prevista dal primo comma anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

La facoltà prevista dal precedente primo comma può essere esercitata anche in sanatoria dell'opzione in precedenza erroneamente manifestata fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Fermi restando i termini per l'effettuazione dei versamenti dell'imposta, il ter-

mine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1985 è prorogato al 5 maggio 1986.

ART. 3.

Limitatamente alle operazioni poste in essere nel primo quadrimestre dell'anno 1986, per i contribuenti che, ai sensi del precedente articolo 1, optano per la contabilità ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorre dal 1° maggio 1986.

Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1986 deve essere compilato e vidimato entro il 31 luglio dello stesso anno.

ART. 4.

Continuano ad applicarsi in quanto non incompatibili con quelle della presente legge, tutte le altre disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.